

## Rapina - Cassazione Penale: l'arma giocattolo non integra l'aggravante del comportamento intimidatorio

27 Aprile 2018

ELSA, Laura Chessa

Secondo la Cassazione, l'utilizzo di un'arma palesemente giocattolo in una rapina non costituisce una motivazione valida di aggravante e dunque non può rientrare nella definizione di **“comportamento intimidatorio”** ai sensi dell'**articolo 628 del Codice Penale**.

Nel caso in questione, il Tribunale di Cosenza e poi la Corte d'Appello hanno ritenuto l'accusato colpevole di rapina aggravata in concorso. In particolare, la Corte d'Appello ha ritenuto sussistente l'aggravante, in quanto l'arma in possesso dell'imputato al momento della rapina, per quanto giocattolo, rientrava nell'atteggiamento intimidatorio previsto dall'articolo 628 del Codice Penale.

L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione della sussistenza dell'aggravante: l'arma, come confermato dai testi, risultava infatti dotata di un tappo rosso.

La **Corte di Cassazione** ha ritenuto il **ricorso fondato**, rilevando che nel caso di specie l'**arma era riconoscibile** come **giocattolo** e dunque innocua, posto che, come attestato dalle deposizioni, presentava un visibile tappo rosso nella canna, elemento identificativo delle c.d. “pistole giocattolo”.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha ritenuto **insussistente l'aggravante** e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il **riinvio** ad altra sezione della Corte d'Appello per la **rideterminazione della pena**.

(**Corte di Cassazione - Seconda Sezione Penale, Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4712**)

**TAG:** *arma giocattolo, rapina, penale*

---

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*